



COMUNE DI ERCHIE

(Provincia di Brindisi)

Ordinanza n. 59 del 15/12/2015

IL SINDACO

CONSIDERATO

- che è diffuso sull'intero territorio nazionale il deprecabile utilizzo di petardi, "botti" e artifici pirotecnici di vario genere in concomitanza di particolari ricorrenze e, particolarmente, in occasione del periodo natalizio e che, tale utilizzo, è fonte ogni anno di infortuni e danni alle persone e alle cose;
- che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli cd. "declassificati" e cioè potenzialmente non pericolosi, posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive o simili, capaci di causare l'espansione improvvisa del materiale in essi contenuti, accompagnato solitamente dalla produzione di calore, effetti luminosi, sonori, gassosi o fumogeni
- che l'uso di sostanze esplodenti danneggia, tra l'altro, anche il patrimonio pubblico e privato ed ostacola la libera fruibilità degli spazi pubblici per cui si registra anche una sensibile riduzione del livello della qualità urbana;
- che lo sparo ed il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplodenti con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;
- che l'utilizzo degli artifici pirotecnici in ambiente urbano, causando rumori molesti, contrasta con la vigente normativa in materia di riduzione dell'inquinamento acustico;
- che il rumore derivante dal medesimo utilizzo è anche causa di stress, ferimenti e trauma per cani, gatti ed altri animali domestici;

RILEVATO che nel Comune di Erchie l'uso smodato e incontrollato di tali congegni, ancorché di libera vendita, da parte di talune persone in aree pubbliche a forte concentrazione pedonale (Piazza Umberto, Villa comunale) è sempre stato causa di turbativa della pubblica quiete e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini;

CONSTATATA, pertanto, l'urgente necessità di adottare, come per i decorsi anni, idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio, nonché l'adozione di un efficace sistema di vigilanza commerciale al fine di garantire una ordinata e disciplinata vendita dei prodotti esplodenti, unitamente al divieto di vendita ai minori di qualsiasi tipo di fuochi d'artificio;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende non solo perseguire un'azione repressiva delle violazioni a tutela dell'incolumità dei cittadini ma, anche promuovere un'attività di prevenzione, sensibilizzando ed informando la cittadinanza sulle conseguenze derivanti dall'uso improprio di fuochi d'artificio, botti, petardi e altri simili dispositivi

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al

Ufficio proponente : Polizia Municipale



COMUNE DI ERCHIE

(Provincia di Brindisi)

pubblico di fuochi d'artificio di categoria F2 e F3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123

VISTI l'art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'art. 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante il regolamento del predetto testo unico e l'art. 703 del codice penale;

VISTI l'art. 7/bis, l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

ORDINA

1. E' fatto **DIVIETO DI VENDITA, IN SEDE FISSA E IN FORMA AMBULANTE**, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino alle ore 24.00 del 10 gennaio 2016, di qualsiasi tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e comunque che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio;
2. E' fatto divieto, nel medesimo arco temporale, al di fuori degli spettacoli autorizzati a professionisti del settore, l'utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti.
3. E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123;
4. E' fatto divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, di utilizzare prodotti pirotecnici vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva, ove ricorra, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale, dal T.U. delle leggi di P.S. e dalle vigenti norme speciali.

Per le trasgressioni commesse da minori, saranno civilmente responsabili gli esercenti la potestà

RACCOMANDA

- di acquistare, in ogni caso, i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che si dovessero rinvenire;
- di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo.

Ufficio proponente : Polizia Municipale



COMUNE DI ERCHIE

(Provincia di Brindisi)

RICHIAMA

I cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di che trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché le prossime festività natalizie e, più in generale, tutte le occasioni di festa e/o di divertimento collettivo non siano funestate da incidenti.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato:

- agli esercenti commerciali abilitati alla vendita dei prodotti di specie per l'esposizione all'interno del negozio in maniera chiaramente visibile;
- alle scuole primarie e secondarie presenti su questo territorio comunale affinché, nell'ambito della loro autonomia didattica e gestionale, ne diano opportuna conoscenza alle loro scolaresche.

nonchè trasmessa:

- al Sig. Prefetto di Brindisi;
- al Comando Stazione dei Carabinieri;
- -alla Compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana;
- -al Comando della Polizia Locale

Dispone, altresì, che al presente provvedimento venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, nonché mediante pubblico avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, lì 15.12.2015

IL SINDACO

(Giuseppe MARGHERITI)

Ufficio proponente : Polizia Municipale